

Memento Pratico

SOCIETÀ COMMERCIALI

2 0 2 6

NUOVA
EDIZIONE
Integrata,
rivista
e aggiornata



Estratto



Lefebvre Giuffrè

INCLUSA
VERSIONE DIGITALE



Memento Pratico

SOCIETÀ COMMERCIALI

2 0 2 6

Aggiornato al 2 agosto 2025



Lefebvre Giuffrè

L'opera è stata ideata e realizzata dalla

Redazione Legale Memento

Lefebvre Giuffrè

A questa edizione hanno collaborato

Deborah Gallo

Avvocata

Federico Piccione

Avvocato

Dario Scarpa

Avvocato

Lorenzo Meroni

Dottore commercialista

Direttore responsabile

Veronica Squizzato

Autorizzazione del Tribunale di Milano n. 31 del 20 gennaio 2012

© Copyright - Giuffrè Francis Lefebvre S.p.A. - 2025 - via Monte Rosa, 91 - 20149, Milano

I diritti di traduzione, di riproduzione, e di adattamento totale o parziale e con qualsiasi mezzo (compresi le copie fotostatiche, i film didattici o i microfilm) sono riservati per tutti i Paesi

L'elaborazione dei testi, anche se curata con scrupolosa attenzione, non comporta né sostituisce una prestazione professionale e non può comportare specifiche responsabilità per eventuali involontari errori o inesattezze.

Presentazione

Memento Pratico Società Commerciali è un riferimento sicuro per gli avvocati, i legali d'azienda, i commercialisti e, in generale, quanti operano nell'ambito del diritto societario.

Il volume analizza le nozioni fondamentali sulle società commerciali e approfondisce, in modo sistematico e dettagliato, la disciplina in generale di tutte le società, di **persone** e di **capitali**, e quella, specifica, delle **PMI**, delle **start-up innovative**, delle società **benefit**, **sportive**, degli agenti sportivi e di quelle tra professionisti.

Sono oggetto di analisi le **operazioni straordinarie** (fusione, scissione e trasformazione), le modalità di **finanziamento**, gli obblighi in materia **contabile** e **fiscali**, le forme di **collaborazione** tra società (consorzi, joint venture, reti di imprese, ATI), i **gruppi societari** e le particolarità ad essi connesse, L'**appendice** esamina la responsabilità amministrativa delle società (D.Lgs. 231/2001), la normativa a tutela dei dati personali e della *privacy* e la disciplina dei c.d. *golden power*.

L'esame della materia, che parte dallo studio della disciplina normativa e delle sue novità, è integrato con la giurisprudenza di legittimità e di merito più recente e rilevante, la prassi e gli orientamenti dei diversi comitati, collegi professionali o consigli notarili, evidenziati in appositi box al termine dei paragrafi.

Completa l'opera un **indice analitico** con più di 4.000 voci che permettono una ricerca rapida con un risultato puntuale.

Tra le **principali novità** trattate in questa edizione segnaliamo, oltre al continuo arricchimento delle fonti giurisprudenziali e dottrinali:

- la c.d. **Legge Capitali** (L. 21/2024) che, modificando alcune norme del codice civile e del TUF, ha favorito l'accesso delle società al mercato dei capitali (ad esempio: con la nuova soglia per la definizione di PMI emittenti azioni quotate, la dematerializzazione delle quote di PMI s.r.l., l'agevolazione delle emissioni di obbligazioni di s.p.a. e di titoli di debito di s.r.l.), mutato la disciplina delle società con strumenti finanziari diffusi (ad esempio: escludendo le stesse dall'applicazione delle norme sulle operazioni con parti correlate prevista all'art. 2391 bis c.c.) e della *governance* della società quotate (con norme relative alla lista del consiglio di amministrazione, allo svolgimento delle assemblee attraverso rappresentante designato, al voto plurimo e voto maggiorato);
- in tema di svolgimento delle **assemblee**, la proroga delle norme emanate a seguito dell'emergenza Covid-19 (con l'art. 3 c. 12 duodecies DL 215/2023 conv. con modif. in L. 18/2024 e l'art. 11 c. 2 L. 21/2024);
- le modifiche ai **reati presupposto** della responsabilità amministrativa degli enti (di cui al D.Lgs. 231/2001);
- l'applicazione delle norme sull'obbligo di **comunicazione al registro dei titolari effettivi** della società dotate di personalità giuridica (oggetto di ricorsi amministrativi con conseguente sospensione);
- la sentenza della Corte di Giustizia UE la valutazione delle norme italiane di diritto internazionale privato (di cui all'art. 25 L. 218/1995) e la correlata **libertà di stabilimento**;
- le nuove Norme di comportamento per i sindaci di società non quotate, pubblicate dal CNDCEC lo scorso 20 dicembre 2023;
- l'entrata in vigore della *Corporate Sustainability Reporting Directive (CSRD)*, che modifica e rafforza le norme sulle informazioni non finanziarie, concentrandosi su aspetti sociali, ambientali e di *governance* per le imprese, comprese le PMI quotate;
- l'aggiornamento dei **criteri dimensionali** applicabili alle microimprese e alle imprese di diverse dimensioni, funzionali a definire gli **obblighi** di comunicazione nel settore della **contabilità** (Dir. del. 2023/2775/UE);
- la ridefinizione dei poteri speciali spettanti al governo in materia di difesa e sicurezza nazionale e negli altri settori strategici (c.d. **golden power**) (DL 104/2023 conv. in L. 136/2023);
- le **novità fiscali** in materia societaria.

Piano dell'opera

Introduzione		11
PARTE I: NOZIONI FONDAMENTALI SULLE SOCIETÀ		
Capitolo 1	Contratto o atto unilaterale di società	270
Capitolo 2	Procedimento di costituzione	1280
Capitolo 3	Società come soggetto	1660
Capitolo 4	Controversie	2580
Capitolo 5	Aspetti fiscali delle società	2970
PARTE II: SOCIETÀ DI PERSONE		
		3140
Capitolo 1	Società in nome collettivo	3250
Capitolo 2	Società in accomandita semplice	5200
Capitolo 3	Società semplice	5620
PARTE III: SOCIETÀ A RESPONSABILITÀ LIMITATA		
		5820
Capitolo 1	Sottotipi di s.r.l.	5940
Capitolo 2	Modalità di costituzione	6090
Capitolo 3	Funzionamento	6340
Capitolo 4	Soci	7270
Capitolo 5	Quota di partecipazione	7620
Capitolo 6	S.r.l. unipersonale	8060
Capitolo 7	S.r.l. semplificata	8225
PARTE IV: SOCIETÀ PER AZIONI		
		8400
Capitolo 1	Costituzione	8510
Capitolo 2	Modelli di funzionamento	9050
Capitolo 3	Amministrazione	9420
Capitolo 4	Collegio sindacale	11190
Capitolo 5	Direttore generale	12000
Capitolo 6	Revisione legale	12190
Capitolo 7	Controllo dell'autorità giudiziaria	12640
Capitolo 8	Assemblea	13070
Capitolo 9	Azioni	14111
Capitolo 10	Modifiche dello statuto e dell'atto costitutivo	15510
Capitolo 11	Aumento di capitale	15810
Capitolo 12	Riduzione di capitale	16310
Capitolo 13	Scioglimento	17010
Capitolo 14	Società aperte	17730

PARTE V: SOCIETÀ IN ACCOMANDITA PER AZIONI		17911
PARTE VI: SOCIETÀ PARTICOLARI		
Capitolo 1	Piccola e media impresa (PMI)	18180
Capitolo 2	Start-up innovative	18640
Capitolo 3	Società sportive e di agenti sportivi	19100
Capitolo 4	Società estere operanti in Italia	19280
Capitolo 5	Società tra professionisti	19460
Capitolo 6	Società benefit	19940
PARTE VII: FINANZIAMENTO		20080
Capitolo 1	Prestiti, versamenti e altri mezzi di finanziamento	20190
Capitolo 2	Obbligazioni	20490
Capitolo 3	Strumenti finanziari di partecipazione	21410
Capitolo 4	Private equity	21615
Capitolo 5	Strumenti finanziari derivati	21900
Capitolo 6	Strumenti finanziari digitalizzati	22040
Capitolo 7	Patrimoni e finanziamenti destinati	22140
PARTE VIII: CONTABILITÀ		22500
Capitolo 1	Libri contabili e sociali	22610
Capitolo 2	Bilancio	22868
PARTE IX: OPERAZIONI STRAORDINARIE		
Capitolo 1	Fusione e scissione	23650
Capitolo 2	Trasformazione	24950
PARTE X: PARTECIPAZIONI, GRUPPI E COLLABORAZIONE TRA SOCIETÀ		
Capitolo 1	Partecipazioni tra società	25600
Capitolo 2	Gruppi di società	25820
Capitolo 3	Collaborazione tra società	26120
PARTE XI: COMPLIANCE		
Capitolo 1	Responsabilità della società (D.Lgs. 231/2001)	27200
Capitolo 2	Segnalazione di violazioni (Whistleblowing)	28000
Capitolo 3	Privacy	28340
Capitolo 4	Intervento del governo in settori di rilevanza strategica	29000
Capitolo 5	Adempimenti in materia di sostenibilità	29150

e) se ne ricorre l'ipotesi, la dichiarazione di idoneità dei requisiti di professionalità e indipendenza dell'esperto nominato (v. n. 8567).

Fino al momento dell'**iscrizione** della dichiarazione le azioni non sono trasferibili e devono restare depositate presso la società (art. 2343 quater c. 4 c.c.).

Se, invece, dall'esito del controllo emergono **sensibili scostamenti** di valore o la **non idoneità dei requisiti** di professionalità e indipendenza dell'esperto, gli amministratori devono procedere a una nuova valutazione (art. 2343 quater c. 2 c.c.).

Si applicano le regole generali per la stima dei conferimenti dei beni in natura e dei crediti (v. n. 8550).

8580

III. Oggetto sociale

I soci possono decidere di esercitare tramite la società qualunque tipo di attività, purché determinata, possibile e lecita (v. n. 685 e s.). Per un approfondimento sull'oggetto sociale rinviamo al n. 815 e s.

Vigono regole particolari per la società tra professionisti (v. n. 19460 e s.) e per le *start-up* innovative (v. n. 18640 e s.).

8585

Se i soci intendono svolgere un'attività avente un **oggetto sociale particolare** sono tenuti a ottenere determinate autorizzazioni o devono rispettare precise condizioni (art. 2329 c. 1 n. 3 c.c.) correlate allo specifico oggetto. Ad **esempio** ciò avviene in caso di esercizio di un'attività assicurativa, bancaria, fiduciaria e di revisione, di investimento (SICAV e SICAF), di gestione del risparmio, di emissione di moneta elettronica, sportiva (v. n. 19100 e s.) o di farmacia.

8590

IV. Stipulazione dell'atto costitutivo e dello statuto

La vera e propria fase di costituzione della s.p.a. pluripersonale e unipersonale si svolge davanti al notaio, su iniziativa di:

- due o più soggetti che stipulano il **contratto** di società;
- di un unico soggetto che sottoscrive un **atto unilaterale** di costituzione di società.

La s.p.a. di regola viene costituita con la **modalità simultanea**, ossia con la partecipazione di tutti i soci fondatori che intervengono personalmente o per mezzo di un rappresentante legale o volontario (v. n. 1330 e s.), nel rispetto del procedimento di seguito esaminato. Per il caso, raro nella pratica, della **costituzione per pubblica sottoscrizione**: v. n. 8670 e s.

8595

La legge non pone espressamente un **limite di tempo per la stipula** dell'atto costitutivo e non vieta la stipula dell'atto costitutivo anche dopo il termine di 90 giorni dal versamento del conferimento ma sanziona con la perdita di efficacia dell'atto costitutivo solo la mancata iscrizione della società nel termine prescritto.

Il **notaio verifica**, in primo luogo, la **capacità** di chi partecipa alla stipulazione dell'atto. Quando interviene un rappresentante del futuro socio deve dunque controllare che abbia la capacità di agire, che la procura sia valida e rispetti la forma richiesta, così come deve controllare, in caso di incapacità del futuro socio, che sia regolarmente assistito, a seconda dei casi, da un tutore, da un curatore o da un amministratore di sostegno.

Verifica quindi la presenza delle **condizioni** prescritte dalla legge **per costituire la società** e cioè (art. 2329 c.c.):

- 1) la sottoscrizione dell'intero capitale sociale indicato nell'atto costitutivo;
- 2) l'osservanza delle previsioni di legge relative ai conferimenti, verificando la presenza o meno della relazione di stima in base al tipo di conferimento (beni in natura o crediti);
- 3) le autorizzazioni o le altre condizioni richieste da legge speciali se la s.p.a. ha un particolare oggetto sociale.

8600

Verificate queste condizioni, il **notaio** redige l'atto costitutivo con la **forma** dell'atto pubblico (art. 2328 c. 2 c.c.), a pena di nullità (art. 2332 c. 1 n. 1 c.c.), procedendo alla **redazione integrale** del contratto o dell'atto unilaterale che è formato da 2 documenti:

8605

– l’**atto costitutivo** che ha un contenuto obbligatorio indicato dalla legge che identifica le caratteristiche della società (v. n. 8615);
– lo **statuto** che contiene le regole di funzionamento e di organizzazione della società (v. n. 8620). Esso può anche formare oggetto di un atto separato rispetto all’atto costitutivo, ma costituisce comunque sempre parte integrante dell’atto, al quale deve sempre essere **allegato** (art. 2328 c. 3 c.c.).
In caso di **contrasto** tra il contenuto dell’atto costitutivo e quello dello statuto prevale o statuto (art. 2328 c. 3 c.c.).

8610 Al termine il notaio **dà lettura** dell’atto costitutivo e dello statuto, i soci lo **firmano** e provvedono in tale sede alla **sottoscrizione** del capitale sociale iniziale.
Il notaio esegue una **verifica sulla regolarità** del procedimento di costituzione e sul rispetto delle norme imperative all’interno delle clausole contenute nell’atto costitutivo, anche secondo le indicazioni della legge notarile.
Egli esercita un **controllo** formale, non potendo compiere alcuna valutazione di merito sulle ragioni di opportunità o di convenienza relative alla creazione della società (Trib. Napoli 2 luglio 1996, Trib. Napoli 6 dicembre 1995, Trib. Napoli 23 luglio 1993).
Il notaio, quindi, **sottoscrive**, insieme ai soci, l’atto costitutivo e lo statuto.

8615 **ATTO COSTITUTIVO** (art. 2328 c.c.) L’atto costitutivo deve contenere, per legge, le **indicazioni obbligatorie** esaminate nella seguente tabella.
Eventuali omissioni possono portare all’invalidità della società, come precisato al n. 8730 e s.

Indicazioni obbligatorie	Precisazioni	v. n.	Art. 2328 c. 2 c.c.
Generalità complete dei soci (e degli eventuali promotori)	Per le persone fisiche: cognome, nome, luogo, data di nascita, domicilio e cittadinanza	–	n. 1
	Per le società, gli enti o le associazioni: ragione o denominazione sociale, sede, Stato di costituzione		
Denominazione sociale (1)	Può essere liberamente formata, ma deve contenere l’indicazione di «società per azioni» o «s.p.a.» (art. 2326 c.c.)	1680	n. 2
	Per il resto si applica la disciplina generale del nome sociale		
Comune in cui è posta la sede sociale e le eventuali sedi secondarie (2)	È facoltativo indicare la via e il numero civico (si tende ad evitare l’indicazione completa per poter modificare l’ubicazione della sede senza dover modificare l’atto costitutivo). È invece obbligatorio indicare l’indirizzo completo nella domanda per l’iscrizione nel registro delle imprese (art. 111 ter disp.att. c.c.)	1955	
Attività che costituisce l’oggetto sociale	–	8585 e s.	n. 3
Ammontare del capitale sottoscritto e di quello versato	Dev’essere almeno di 50.000 euro	8525	n. 4
Indicazioni relative alle azioni	– numero delle azioni assegnate a ciascun socio – eventuale valore nominale – caratteristiche – modalità di emissione e circolazione	14111 e s.	n. 5
Valore attribuito ai crediti e ai beni conferiti in natura, se presenti	–	8545 e s.	n. 6
Norme di ripartizione degli utili	–	23352 e s.	n. 7
Particolari benefici eventualmente accordati ai promotori o ai soci fondatori	–	8640	n. 8

Indicazioni obbligatorie	Precisazioni	v. n.	Art. 2328 c. 2 c.c.
Sistema di amministrazione e controllo prescelto (tradizionale, dualistico o monistico) (nello statuto si indicano, nel dettaglio, le modalità di funzionamento dell'organo)	Organo amministrativo: – numero dei componenti – nomina dei primi componenti – indicazione dei poteri – indicazione dei membri che hanno la rappresentanza della società	9055 e s.	n. 9 n. 10 n. 11
	Organo di controllo: – numero dei componenti – nomina dei primi componenti		
Nomina del soggetto incaricato di effettuare la revisione legale dei conti, quando previsto	–	12190 e s.	
Importo globale, almeno approssimativo, delle spese per la costituzione poste a carico della società	–	8715	n. 12
Durata della società	Se la società è costituita a tempo indeterminato, deve essere indicato il periodo di tempo, non superiore a 1 anno, decorso il quale il socio può recedere	2060 e s.	n. 13

(1) La denominazione può ispirarsi all'oggetto sociale o evocarlo (ad esempio: Autostrade per l'Italia S.p.a., Poste Italiane S.p.a.), ma può essere costituita anche da nomi di fantasia. È possibile anche intestare la società al nome di uno o più soci (ad esempio: Barilla S.p.a., Ferrero S.p.a.) o al nome del socio fondatore (ad esempio: Franco Cosimo Panini Editore S.p.a.) o anche al nome di un terzo (con il consenso della persona o degli aventi diritto alla tutela del nome). Il soggetto il cui nome è incluso nella denominazione non assume alcuna responsabilità personale per le obbligazioni sociali.

(2) Per il **trasferimento** della sede all'interno dello stesso comune (cambio di indirizzo) o al di fuori del comune oppure all'estero rinviamo al n. 1965 e s.

Prassi notarile

- 1) Nell'atto costitutivo delle società di capitali è necessario indicare lo stato di costituzione degli eventuali enti soci diversi dalle persone fisiche e non anche la data in cui detti enti soci sono stati costituiti (massima Comitato Notarile Triveneto 2006 A.A.6).
- 2) Se la società è costituita a tempo indeterminato e manca l'indicazione del periodo di tempo entro il quale il socio può recedere, vale comunque la regola in base alla quale, trascorso un anno, il socio può recedere in qualsiasi momento, salvo il preavviso di 180 giorni previsto dalla legge (massima Comitato Notarile Triveneto 2004 H.H.1).
- 3) È illegittima la clausola dello statuto di una società in cui è prevista l'elezione di domicilio dei soci presso la sede legale della società; è invece legittima l'indicazione del domicilio risultante dal libro soci (massima Comitato Notarile Triveneto 2004 D.A.1).
- 4) I soci (anche se il codice agli artt. 2328 e 2463 c.c. richiedono solo l'indicazione del comune ove è posta la sede) possono indicare nello statuto, oltre al comune, anche l'indirizzo completo; in questo caso le successive modifiche dell'indirizzo nell'ambito dello stesso comune non possono essere decise mediante una semplice dichiarazione dell'organo amministrativo ex art. 111 ter disp.att. c.c., ma vi deve essere una delibera assembleare di modifica dello statuto (massima Comitato Notarile Triveneto 2004 E.A.1).

STATUTO Lo statuto rappresenta l'ordinamento interno della società nel quale i soci prevedono **clausole** che completano e, ove possibile, derogano la disciplina legale per regolare in via convenzionale il **funzionamento** concreto della società.

La singola clausola non deve essere contraria all'ordine pubblico, al buon costume o a una norma imperativa e dev'essere diretta a realizzare interessi meritevoli di tutela secondo l'ordinamento giuridico (art. 1322 c. 2 c.c.) oltre a rispettare gli assetti inderogabili tipici di ogni tipo di società, pena la loro nullità (art. 1418 c.c.).

La tabella elenca alcune di queste clausole, molte delle quali non rilevano in caso di s.p.a. unipersonale. Si rinvia quando possibile alla loro specifica trattazione.

8620

(segue)

CARATTERISTICHE E CONTENUTO DELLE CLAUSOLE EVENTUALI		v. n.
MODALITÀ DI ESERCIZIO DELL'ATTIVITÀ SOCIALE	Clausole di sostenibilità	8622
ORGANO AMMINISTRATIVO		
Numero e requisiti dei membri	Indicazione di un numero di consiglieri di gestione superiore a quello legale	9168
	Requisiti soggettivi particolari per i membri dell'organo amministrativo	9490
Modalità di nomina dei membri	Elezione con schede prestampate con i nomi dei candidati	9530
	Previsione del voto dell'assemblea a scrutinio segreto: la clausola si ritiene invalida	9535
	Previsione del voto di lista o di elezioni in ordine progressivo o di elezione con voto limitato	9530
	Previsione di particolari <i>quorum</i> assembleari per la nomina (costitutivo e/o deliberativo)	9530
	Attribuzione all'assemblea del potere di nomina, anche quando sarebbe possibile la cooptazione	9545
	Attribuzione della competenza alla nomina a un organo diverso dall'assemblea: la clausola si ritiene nulla	9525
	Elezione ad amministratore, in caso di parità di voti, del candidato azionista	9530
	Attribuzione al socio di maggioranza della facoltà di nominare il presidente	—
Rappresentanza	In caso di più amministratori-rappresentanti: indicazione se agiscono congiuntamente o disgiuntamente	9890
	Sostituzione del rappresentante con un altro soggetto in caso di impossibilità o impedimento del primo	9890
	Altre limitazioni al potere di rappresentanza	9890
Poteri e obblighi dell'organo amministrativo (attribuzione/delega/limitazioni)	Attribuzione all'organo amministrativo o al consiglio di gestione di competenze dell'assemblea straordinaria (ad esempio: aumento capitale, emissione di obbligazioni convertibili, trasferimento sede sociale purché in ambito nazionale)	13105
	Delegabilità delle funzioni dal consiglio di amministrazione al comitato esecutivo o a uno o più amministratori delegati	10055 e s.
	Previsione di percentuali particolari per bloccare la rinuncia e la transazione relative all'esercizio dell'azione di responsabilità esercitata dalla società	10470
	Obblighi	9789
Modalità di attuazione dell'oggetto sociale	Previsione di specifiche regole etiche e/o di sostenibilità che devono essere rispettate nella gestione della società (c.d. clausole di sostenibilità)	9720
Modalità di funzionamento del consiglio d'amministrazione	Indicazione del luogo di riunione	9965
	Previsione della possibilità di tenere riunioni in via telematica (teleconferenza o videoconferenza)	9940
	Particolari <i>quorum</i> costitutivi e/o deliberativi per le riunioni e le decisioni del consiglio di amministrazione	9980 e 9990
	In caso di parità o di stallo di voti nel consiglio: prevalenza del voto di un certo amministratore (c.d. casting vote) o prevalenza del voto del presidente	10000
Cause di cessazione	Previsione di cause di cessazione ulteriori a quelle legali	9605 e 9670
	Clausola <i>simul stabunt simul cadent</i>	9674
	Possibilità di revoca per particolari cause	9625
	Durata in carica particolare per amministratori o consiglieri di gestione	9585 e s., 9176

CARATTERISTICHE E CONTENUTO DELLE CLAUSOLE EVENTUALI		v. n.
Compenso	Ammontare, regole particolari o gratuità dell'incarico	10176 e s.
Rappresentanti dei lavoratori	Qualora sia disciplinata dai contratti collettivi, previsione della partecipazione nel consiglio di amministrazione di uno o più membri rappresentanti gli interessi dei lavoratori dipendenti nel consiglio di amministrazione (art. 4 c. 1 L. 76/2025)	9440
ORGANO DI CONTROLLO		
Numero e requisiti dei membri	Indicazione di un numero di componenti del consiglio di sorveglianza superiore a quello legale	9235
	Cause di ineleggibilità, decadenza, incompatibilità, limiti e criteri per il cumulo degli incarichi per: a) sindaci b) membri comitato di controllo sulla gestione c) consiglieri di sorveglianza	a) 11220 e s. b) 9105 c) 9245
	Previsione della nomina con il voto di lista o col sistema delle liste bloccate (per tutelare i soci di minoranza)	11245
	Accettazione delle dimissioni da parte dell'assemblea	11310
Nomina e revoca dei membri	Criteri di scelta tra i sindaci supplenti per sostituire quelli effettivi cessati	11380
Modalità di funzionamento	Previsione della possibilità di tenere riunioni in via telematica (teleconferenza o videoconferenza)	11755
	Fissazione di percentuali minori di quelle legali per la denuncia di fatti al collegio sindacale	11690
Poteri	Attribuzione di competenze dell'assemblea straordinaria al consiglio di sorveglianza	13105
	Nel modello dualistico, attribuzione della competenza ad approvare il bilancio di esercizio all'assemblea in caso di mancata approvazione o in caso di richiesta di almeno 1/3 dei consiglieri di gestione o dei consiglieri di sorveglianza	9290
Compenso	Fissazione del compenso	11790
Controllo contabile esterno	Attribuzione del controllo contabile ai sindaci, evitando così la nomina del revisore legale	11565
ASSEMBLEA		
Convocazione (richiesta e modalità)	Indicazione di una percentuale di rappresentanza del capitale sociale minore di quella legale per richiedere la convocazione dell'assemblea all'organo amministrativo	13135
	Riconoscimento del potere di convocazione anche al presidente e/o a singoli componenti degli organi di amministrazione e controllo	13115
	Ulteriori convocazioni oltre la seconda per l'assemblea ordinaria e per quella straordinaria	13460 e 13465
	Termini di convocazione diversi da quelli legali per l'approvazione del bilancio	13130
	Previsione di una data fissa per convocare l'assemblea che delibera sul bilancio: la clausola è invalida	13210
	Previsione di un termine entro il quale convocare l'assemblea su richiesta dei soci	13130
	Convocazione mediante avviso pubblicato su un quotidiano precisamente indicato o mediante comunicazione ai soci (ad esempio con raccomandata con avviso di ricevimento o via e-mail), evitando la pubblicazione in Gazzetta Ufficiale	13245 e s.
OMISSIS		

CAPITOLO 4

Collegio sindacale

SOMMARIO	
I. Sindaci	11200
A. Requisiti personali.....	11205
B. Nomina.....	11240
C. Durata	11285
D. Cessazione.....	11290
II. Collaboratori dei sindaci.....	11390
III. Competenze del collegio sindacale	11420
A. Controlli in occasione della nomina	11435
B. Controlli e poteri generali.....	11455
C. Revisione legale dei conti	11565
D. Rapporti con gli altri organi sociali e con altri soggetti.....	11575
E. Situazioni particolari.....	11680
F. Controllo su denuncia dei soci..	11685
G. Pareri	11705
H. Scoperta di irregolarità	11710
IV. Organizzazione del collegio sindacale	11730
A. Struttura	11735
B. Funzionamento.....	11750
V. Compenso.....	11785
VI. Responsabilità.....	11815
A. Responsabilità civile	11818
B. Responsabilità penale.....	11865
C. Responsabilità amministrativa..	11895

Nel **modello tradizionale** il collegio sindacale è l'organo, composto dai sindaci, a cui sono attribuiti per legge i poteri di controllo sulla gestione. 11190

Nei casi previsti dalla legge, lo statuto può espressamente investire il collegio sindacale anche del compito di effettuare la revisione legale dei conti, a condizione che tutti i membri del collegio siano iscritti nel registro dei revisori legali e delle società di revisione.

La **trattazione che segue** approfondisce i requisiti e le caratteristiche dei sindaci, le competenze del collegio, la sua struttura organizzativa e, infine, il compenso e la responsabilità dei sindaci.

La disciplina dell'attività di revisione legale dei conti (che è la medesima, sia essa esercitata dal collegio sindacale, da un revisore o da una società di revisione) è invece approfondita al n. 12190 e s.

DISCIPLINA Il funzionamento e l'organizzazione del collegio sindacale sono regolati dalle norme del **codice civile**, a cui si affiancano le previsioni contenute nello **statuto** della singola società. 11195

Importanti sono anche le **norme di comportamento** del collegio sindacale. Ai fini della nostra analisi sono prese in considerazione quelle relative alle società non quotate emanate dal CNDCEC (di seguito «norme di comportamento CNDCEC») nell'edizione in vigore dal 1° gennaio 2025, **consultabili** sul sito www.commercialisti.it.

Se il collegio sindacale è investito anche della funzione di **revisione legale** dei conti, si applicano le norme contenute nel TU della revisione legale (D.Lgs. 39/2010), come precisato al n. 12235 e s.

Anche per le **società quotate** (v. n. 17730 e s.) il CNDCEC ha pubblicato specifiche norme di comportamento del collegio sindacale, anch'esse **consultabili** sul sito www.commercialisti.it nell'ultima edizione di dicembre 2024, applicabile dal 1° gennaio 2025.

A. Responsabilità civile

Presupposto indispensabile per affermare la responsabilità dei sindaci è la **violazione**, colposa o dolosa, di un obbligo o un dovere correlato al loro ufficio che abbia provocato un **danno**. Indichiamo di seguito le omissioni e gli inadempimenti che danno origine alla responsabilità dei sindaci, sia essa concorrente con quella degli amministratori oppure individuale. A fronte di tali inadempimenti analizziamo le singole azioni di responsabilità esercitabili nei confronti dei sindaci e i casi in cui essi possano ritenersi **esonerati da responsabilità**. La presenza di **collaboratori** non modifica il regime di responsabilità dei sindaci.

11818

DOVERE DI DILIGENZA I sindaci devono adempiere ai propri doveri con la professionalità e la diligenza richieste dalla natura dell'incarico; sono responsabili della verità delle loro attestazioni e devono conservare il segreto sui fatti e sui documenti di cui hanno conoscenza per ragione del loro ufficio (art. 2407 c. 1 c.c.).

11822

La diligenza richiesta è quella propria del **mandatario**, improntata ai principi di correttezza e buona fede. Essa non si esaurisce nel mero burocratico espletamento delle attività specificamente indicate dalla legge, ma comporta l'obbligo di adottare (ricercando, di volta in volta, lo strumento più consono ed opportuno di reazione) ogni altro atto che sia utile e necessario perché la vigilanza sulla gestione sia effettiva e non puramente formale.

Se il collegio **riscontra criticità**, deve richiedere agli amministratori chiarimenti sul loro operato (v. n. 11605) o svolgere ispezioni (v. n. 11457). Se gli amministratori non forniscono i chiarimenti richiesti o se le informazioni fornite non sono sufficienti, il collegio deve reagire alle irregolarità riscontrate con le modalità di cui al n. 11710 e s.

► **Precisazioni 1)** Tale dovere, che deve essere commisurato alle caratteristiche della società, all'oggetto sociale e alla struttura amministrativa e proprietaria, impone ai sindaci l'obbligo di porre in essere, con tempestività, **tutti gli atti necessari all'assolvimento** dell'incarico, attivando ogni loro potere (se non di intervento sulla gestione, che non compete se non in casi eccezionali, certamente) di sollecitazione e denuncia diretta, interna ed esterna, doveroso per un organo di controllo. In mancanza, essi concorrono nell'illecito civile commesso dagli amministratori per omesso esercizio dei poteri-doveri di controllo loro attribuiti per legge (Cass. 12 luglio 2019 n. 18770). Il collegio sindacale deve, quando si verificano i presupposti, ad esempio, sollecitare la revoca di una deliberazione illegittima (v. n. 13625), impugnare la deliberazione viziata (v. n. 13820 e n. 13965), convocare l'assemblea (v. n. 13150), fare ricorso al tribunale per la riduzione del capitale per perdite (v. n. 16325 e s.) o per la nomina dei liquidatori (v. n. 17022) e svolgere ogni altra attività possibile ed utile (Cass. 12 luglio 2019 n. 18770).

2) I sindaci **non possono** addurre a propria discolora la carenza di professionalità nel ramo in cui la società opera (Cass. 15 febbraio 2005 n. 3032).

a. Violazione del dovere di vigilanza

La giurisprudenza, con riferimento al precedente testo normativo, ha affermato che il dovere di vigilanza non è circoscritto all'operato degli amministratori ma **si estende** al regolare svolgimento dell'intera gestione sociale in funzione della tutela non solo dell'interesse dei soci ma anche di quello concorrente dei creditori sociali.

11828

La norma di cui all'art. 2407 c. 2 c.c., recen temente modificata dall'art. 1 L. 35/2025, prevede ora che, **al di fuori delle ipotesi in cui hanno agito con dolo**, anche nei casi in cui la revisione legale è esercitata da collegio sindacale a norma dell'art. 2409 bis c. 2 c.c., i sindaci che **violano i propri doveri** sono responsabili **per i danni cagionati alla società** che ha conferito l'incarico, ai suoi **soci**, ai **creditori** e ai **terzi nei limiti** previsti dalla legge (v. n. 11849). Per l'applicazione (o meno) della solidarietà della responsabilità rispetto agli amministratori v. n. 11853.

11830

► **Precisazioni 1)** È considerata **causa di responsabilità solidale**, tra le altre, l'**inerzia** del collegio sindacale nei confronti di condotte poste in essere dall'organo amministrativo:

- mancato tempestivo rilevamento della perdita del capitale sociale, mancato pagamento dei debiti erariali a fronte di forte liquidità idonea al loro pagamento e a evitare quindi gli addebiti di interessi e sanzioni, restituzione illecita di finanziamenti ai soci e illegittimi atti di distrazione (Cass. 31 luglio 2023 n. 23200);
- protratte nel tempo al di fuori dei limiti consentiti dalla legge, tale da coinvolgere un intero ramo dell'attività dell'impresa sociale. È il caso del continuato **omesso versamento di tributi e contributi** da parte dell'organo amministrativo;

- operazioni non riportate nella contabilità e di finanziamenti a società collegate, divenuti causa del dissesto finanziario della società. La tenuta di una contabilità occulta non esime i sindaci dai doveri di controllo quando vi sia discrepanza della contabilità ufficiale rispetto ai dati reali sulla gestione, secondo un allarme offerto dalla gravità delle operazioni (Cass. 11 aprile 2013 n. 13081, Cass. 6 settembre 2007 n. 18728);
 - in una situazione reddituale che implichi la riduzione del capitale sociale o sul divieto di compimento di nuove operazioni, al verificarsi di una causa di scioglimento della società, che non siano espressamente dirette alla conservazione dell'integrità e del valore del patrimonio sociale (Cass. 11 maggio 2022 n. 14873, Cass. 8 marzo 2000 n. 2624).
- 2) I sindaci delle società bancarie, per andare esenti da responsabilità, **devono dare prova di aver esercitato i poteri di controllo** loro spettanti, non essendo all'uopo sufficiente, in presenza di una condotta illecita posta in essere dagli amministratori, la dedotta circostanza di esserne stati tenuti all'oscuro. Il ruolo dei componenti del collegio sindacale implica, infatti, l'assolvimento di un obbligo di sorveglianza attiva, tale da garantire un'attività di controllo, continua, specifica e ad ampio raggio sull'attività dell'organo amministrativo (Cass. 28 maggio 2024 n. 14863).

b. Altri inadempimenti

- 11835** Gli inadempimenti agli obblighi che incombono ai sindaci **diversi dalla violazione del dovere di vigilanza** determinano una responsabilità (ed il conseguente obbligo di risarcimento) che è:
- **individuale** del singolo sindaco (o solo di alcuni di essi) quando consegue alla violazione dei doveri che implicano funzioni poste direttamente a carico di ciascuno di essi, diverse da quelle del semplice controllo (Cavalli);
 - **collegiale** (e quindi di tutti i componenti del collegio) se la violazione riguarda funzioni svolte collegialmente (Cass. 8 febbraio 2005 n. 2538, Cass. 14 marzo 1985 n. 1981). Per gli effetti della responsabilità solidale: v. n. 11853.
- Riassumiamo tali ipotesi nella seguente tabella.

Oggetto della violazione o dell'inadempimento	Tipo di responsabilità	Riferimenti
Atti d'ispezione individuali e di controllo	dei singoli sindaci individualmente	art. 2403 bis c. 1 c.c.
Verità delle attestazioni fatte (anche quando non si riferiscono alla costituzione e alle condizioni economiche della società)		art. 2407 c. 1 c.c.
Conservazione del segreto su fatti e documenti di cui si ha conoscenza per ragione d'ufficio (indipendentemente dal fatto che la violazione sia stata compiuta per procurare a sé o ad altri un profitto)		art. 2407 c. 1 c.c.
Omissione dell'obbligo di sostituire gli amministratori	del collegio sindacale	v. n. 11620
Cattivo esercizio del potere di amministrazione attiva dei sindaci in sostituzione degli amministratori cessati		v. n. 11625
Omissa o negligente redazione: a) di verbali relativi alle adunanze del collegio sindacale in occasione di eventi aziendali straordinari; b) di relazioni, dichiarazioni e attestazioni ufficiali (ad es.: relazioni relative ai controlli periodici o relazione annuale al bilancio d'esercizio)		—
Omissa o tardiva presentazione di denunce, comunicazioni o depositi presso l'ufficio del registro delle imprese		—

c. Azioni di responsabilità

- 11840** **Salvo il termine di prescrizione** (v. n. 11843), alle azioni contro i sindaci si applica la **disciplina** dettata per le azioni contro gli amministratori (art. 2407 c. 3 c.c.). La responsabilità dei sindaci opera sia verso la società e i creditori sociali, che verso i terzi ed i singoli soci (Cass. 8 marzo 2000 n. 2624); sono, quindi, esperibili nei confronti dei sindaci:
- 1) azione sociale di responsabilità deliberata dall'**assemblea dei soci** (v. n. 10360);
 - 2) azione sociale di responsabilità promossa dai **soci** (v. n. 10480);

3) azione di responsabilità promossa dai **creditori sociali** (v. n. 10535 e s.) che sussiste solo in caso di violazione di norme riguardanti l'integrità del patrimonio sociale;

4) azione di responsabilità promossa dal **singolo socio o dal terzo** (v. n. 10575 e s.), nel caso in cui il collegio, non svolgendo la propria attività di controllo, abbia consentito all'organo amministrativo di provocare un danno diretto al patrimonio del socio o del terzo.

In caso di **liquidazione giudiziale, liquidazione coatta amministrativa e amministrazione straordinaria** le azioni di responsabilità (ad esclusione di quella promossa dal singolo socio o dal terzo) sono esercitate dal curatore della liquidazione, dal commissario liquidatore e dal commissario straordinario (art. 2394 bis c.c. e art. 349 CCI).

Le azioni di responsabilità possono essere esercitate **contemporaneamente e individualmente**.

Per esaminare la **rinuncia** e la **transazione** relative all'azione di responsabilità rinviando a quanto esposto per gli amministratori. La rinuncia all'azione contro gli amministratori libera i sindaci dalla responsabilità.

L'art. 2407 c. 3 c.c., come novellato dalla L. 35/2025, prevede che l'azione di responsabilità nei confronti dei sindaci **si prescrive nel termine** di 5 anni che, a differenza del testo previgente, **decorre** dal deposito della relazione di cui all'art. 2429 c.c. concernente l'esercizio in cui si è verificato il danno.

Tale termine non è soggetto a sospensione, poiché la causa di sospensione (dell'art. 2941 c. 1 n. 7 c.c.) è prevista **con riguardo ai soli amministratori** e non è estensibile per analogia ai sindaci.

11843

L'eccezione di prescrizione dell'azione sociale di responsabilità sollevata dall'assicuratore terzo chiamato in causa estende i propri effetti anche a favore dei sindaci convenuti, indipendentemente dal fatto che questi aderiscano o meno all'eccezione (Trib. Venezia 28 febbraio 2024).

Chi agisce in giudizio deve provare (Cass. 26 febbraio 2024 n. 5060, Cass. 17 ottobre 2022 n. 30383, Cass. 6 settembre 2021 n. 24045, Cass. 11 dicembre 2020 n. 28357):

- l'inadempimento degli amministratori;
- il danno conseguente alla condotta dell'amministratore;
- l'inerzia del sindaco rispetto ai propri doveri di controllo;
- il nesso causale tra inerzia e danno, poiché l'omessa vigilanza rileva solo quando l'attivazione del controllo avrebbe ragionevolmente evitato o limitato il pregiudizio.

Il **sindaco** ha l'onere di dimostrare l'esattezza del suo adempimento per la rispondenza della condotta al modello professionale e deontologico richiesto in concreto dalla situazione su cui è intervenuto con la propria opera e di non aver avuto nessuna possibilità di attivarsi utilmente, ponendo in essere tutta la gamma di atti, sollecitazioni, richieste, richiami, indagini, sino alle denunce alle autorità civile e penale (Cass. 9 aprile 2024 n. 9427, Cass. 12 luglio 2019 n. 18770).

Per l'**esonero da responsabilità**: v. n. 11855 e s.

11846

➤ **Precisazioni 1** Si è ritenuta **configurabile l'inosservanza** del dovere dei sindaci **anche in assenza di specifici comportamenti**; è sufficiente che gli stessi non abbiano rilevato una macroscopica violazione o, comunque, non abbiano in alcun modo reagito di fronte ad atti di dubbia legittimità e regolarità, così da non assolvere l'incarico con diligenza, correttezza e buona fede, eventualmente anche segnalando all'assemblea le irregolarità di gestione riscontrate o denunciando i fatti al pubblico ministero per consentirgli di provvedere, ove possibile, ai sensi dell'art. 2409 c.c. (Cass. 10 dicembre 2024 n. 31753, Cass. 28 ottobre 2024 n. 27789, Cass. 3 agosto 2023 n. 23688, Cass. 11 dicembre 2019 n. 32397).

2) In tema di **danno da investimento disinformato**, il nesso di causalità tra inadempimento del sindaco e danno del terzo investitore sussiste se, ove adeguatamente informato, l'investitore avrebbe desistito dall'investimento rivelatosi poi pregiudizievole, per cui va esclusa ogni responsabilità se l'investitore è a conoscenza della grave crisi in cui versa la società emittente e quindi è consapevole del rischio di insolvenza e di conseguente mancata restituzione del prestito sottoscritto (Trib. Milano 9 ottobre 2023 n. 7822).

DANNO RISARCIBILE In base alla recente novella legislativa, in deroga ai principi generali di cui agli artt. 1223 e s. c.c., la misura del danno risarcibile non è più determinata in ragione del pregiudizio effettivamente arrecato.

Pur nei casi in cui la responsabilità sia solidale ed a prescindere dal fatto il danno sia superiore, ai sensi dell'art. 2407 c. 2 c.c. (come modif. dall'art. 1 L. 35/2025), i sindaci che violano i propri doveri sono responsabili per i danni cagionati alla **società** che ha conferito l'incarico, ai suoi **soci**, ai **creditori** e ai **terzi nei limiti** di un multiplo del compenso annuo percepito, **secondo i seguenti scaglioni**:

- per i compensi fino a 10.000 euro, 15 volte il compenso;

11849

- per i compensi da 10.000 a 50.000 euro, 12 volte il compenso;
- per i compensi maggiori di 50.000 euro, 10 volte il compenso.

Non è chiaro se:

- per **compenso annuo «percepito»** dal sindaco si debba fare riferimento alla somma che il sindaco responsabile abbia **effettivamente** percepito, con la conseguente esclusione della responsabilità nel caso in cui il sindaco non risulta aver percepito alcun compenso, **o** al compenso **dovuto** dalla società;
- il criterio di determinazione del danno si applichi **per ciascuno degli anni** in cui l'inadempimento commesso dagli stessi si sia prolungato e si cumuli il risarcimento per ciascuno degli anni in cui l'inerzia dei sindaci è durata o se operi come **limite generale** che prescinde dalla durata infrannuale o pluriennale dell'inadempimento commesso dai sindaci.

Il Tribunale di Bari, nell'affermare la responsabilità del collegio sindacale, ha deciso, in assenza di una previsione di diritto intertemporale che preveda la retroattività della legge in generale e di tale previsione normativa:

- la non estendibilità in via retroattiva della norma relativamente alla **decorrenza della prescrizione**;
- l'applicabilità del nuovo testo dell'art. 2407 c. 2 c.c. anche ai **fatti pregressi all'entrata in vigore** della legge medesima. L'ordinanza ricorda, inoltre, che la nuova L. 35/2025 non introduce un'esimente della responsabilità del sindaco, ma solo una **limitazione quantitativa della sua responsabilità** in relazione al danno conseguente a una sua condotta. Tale previsione, infatti, si limita a indicare al giudice un criterio di quantificazione del danno (**tetto massimo**), senza che una tale interpretazione incida sulla permanenza del diritto stesso al risarcimento, limitando solo il *quantum* rispetto a soggetti comunque responsabili in solido con gli amministratori.

Il Tribunale afferma, ancora, che il **riferimento per il calcolo del risarcimento** del danno debba essere il compenso annuo netto **deliberato** al sindaco e non il compenso annuo percepito, come si legge nel testo legislativo (Trib. Bari 24 aprile 2025 n. 1981).

11853 RESPONSABILITÀ SOLIDALE La responsabilità dei sindaci nei rapporti **nei rapporti interni con gli altri sindaci** è solidale.

La responsabilità **verso la società ed i creditori sociali** grava direttamente e personalmente sui singoli sindaci, sia pure in solido; non grava invece sul collegio sindacale quale organo della società.

Si ritiene che, **nonostante la nuova formulazione** dell'art. 2407 c. 2 c.c. (v. n. 11830), i sindaci continuano a rispondere, oltre che per i danni arrecati da fatti illeciti esclusivamente propri, **in solido con gli amministratori**, anche «per i fatti e le omissioni di questi, quando il danno non si sarebbe prodotto se essi avessero vigilato in conformità degli obblighi della loro carica» e cioè tutte le volte in cui si accerti, in fatto, oltre alla illegittimità della condotta, sotto forma di inerzia rispetto ai doveri di controllo, che un più diligente comportamento dei sindaci nell'esercizio dei loro compiti sarebbe stato ragionevolmente idoneo ad evitare o a limitare le conseguenze dannose degli illeciti compiuti dagli amministratori. Opera, in tal caso, la norma generale prevista dall'art. 2055 c. 1 c.c. secondo cui, quando lo stesso fatto (illecito) dannoso (tanto in materia contrattuale, quanto in quella extracontrattuale) è **imputabile a più persone**, tutte sono obbligate in solido al risarcimento del danno.

Chi promuove l'azione di responsabilità può agire indifferentemente contro tutti i componenti del collegio sindacale o nei confronti di ciascun sindaco: non è quindi necessario integrare il contraddittorio nei confronti degli altri (Cass. 4 aprile 1977 n. 1281).

➤ **Precisazioni 1)** In vigenza del vecchio testo dell'art. 2407 c.c., è stata considerata **causa di responsabilità solidale**, tra le altre, l'**inerzia** del collegio sindacale nei confronti di condotte poste in essere dall'organo amministrativo:

- mancato tempestivo rilevamento della perdita del capitale sociale, mancato pagamento dei debiti erariali a fronte di forte liquidità idonea al loro pagamento e a evitare quindi gli addebiti di interessi e sanzioni, restituzione illecita di finanziamenti ai soci e illegittimi atti di distrazione (Cass. 31 luglio 2023 n. 23200);
- protratte nel tempo al di fuori dei limiti consentiti dalla legge, tale da coinvolgere un intero ramo dell'attività dell'impresa sociale. È il caso del continuato **omesso versamento di tributi e contributi** da parte dell'organo amministrativo;
- operazioni non riportate nella contabilità e di finanziamenti a società collegate, divenuti causa del dissesto finanziario della società. La tenuta di una contabilità occulta non esime i sindaci dai doveri di controllo quando vi sia discrepanza della contabilità ufficiale rispetto ai dati reali sulla gestione, secondo un allarme offerto dalla gravità delle operazioni (Cass. 11 aprile 2013 n. 13081, Cass. 6 settembre 2007 n. 18728);
- in una situazione reddituale che implichi la riduzione del capitale sociale o sul divieto di compimento di nuove operazioni, al verificarsi di una causa di scioglimento della società, che non siano espressamente dirette alla conservazione dell'integrità e del valore del patrimonio sociale (Cass. 11 maggio 2022 n. 14873, Cass. 8 marzo 2000 n. 2624).

2) Nei **rapporti interni tra i sindaci**, il risarcimento è suddiviso in rapporto alla colpa e all'apporto causale nel danno del singolo sindaco (Cass. 28 maggio 1998 n. 5287, Trib. Como 16 marzo 1998). Se non è

possibile graduare la responsabilità, la colpa (e la partecipazione al risarcimento) si presume uguale. La dottrina considera rilevanti le ripartizioni di compiti interne al collegio; la carica di presidente del collegio non aggrava invece la responsabilità (Di Sabato).

3) Qualora il danno prodotto sia liquidato in misura pari al risultato economico negativo **di più esercizi sociali**, il giudice, nel determinare la natura parziaria o solidale della relativa obbligazione risarcitoria, deve verificare l'apporto causale di ciascun componente dell'organo sindacale alla verifica del danno, tenendo conto, ai fini della differenziazione della responsabilità, delle circostanze temporali all'interno delle quali il danno si è prodotto ed eventualmente della diversa composizione dell'organo nei vari esercizi presi a riferimento per la quantificazione del danno (Cass. 6 settembre 2021 n. 24045).

d. Esonero dalla responsabilità

Il sindaco **non risponde in modo automatico** per ogni fatto dannoso aziendale in ragione della sua mera «posizione di garanzia»; per essere esonerato dalla responsabilità, però, questi **deve dimostrare** di avere esercitato o tentato di esercitare l'intera gamma dei poteri istruttori ed impeditivi affidatigli dalla legge, di aver agito con la diligenza richiesta e che il danno si sarebbe comunque causato nonostante la corretta vigilanza (Cass. 12 luglio 2019 n. 18770, Cass. 11 novembre 2010 n. 22911, Trib. Milano 18 luglio 2024).

Occorre, a tale fine, **tener conto di tutte le possibili iniziative** che il sindaco può assumere esercitando i poteri - doveri propri della carica, quali, segnatamente: la richiesta di informazioni o di ispezione (art. 2403 bis c.c.), la segnalazione all'assemblea delle irregolarità riscontrate, i solleciti alla revoca della deliberazione illegittima, l'impugnazione della deliberazione viziata (ex art. 2377 e s. c.c.), la convocazione dell'assemblea (art. 2406 c.c.), il ricorso al tribunale per la riduzione del capitale per perdite (artt. 2446-2447 c.c.), il ricorso al tribunale per la nomina dei liquidatori (art. 2487 c.c.), la denuncia al tribunale (art. 2409 c.c.), ed ogni altra attività possibile ed utile (Cass. 3 agosto 2023 n. 23688).

Per valutare la responsabilità dei sindaci, la giurisprudenza ha riguardo, oltre che del comportamento astrattamente dovuto, anche dalle **circostanze concrete** nelle quali sono stati compiuti gli illeciti dagli amministratori.

In ogni caso, nell'ambito dell'azione sociale di responsabilità non si possono contestare al sindaco effettivo **azioni od omissioni commesse dopo la ricezione delle dimissioni** da parte della società. Per l'orientamento prevalente, ciò vale anche in caso di non completabilità del collegio con i sindaci supplenti.

➤ **Precisazioni 1)** I sindaci delle **società bancarie**, per andare esenti da responsabilità, **devono dare prova di aver esercitato i poteri di controllo** loro spettanti, non essendo all'uopo sufficiente, in presenza di una condotta illecita posta in essere dagli amministratori, la dedotta circostanza di esserne stati tenuti all'oscuro. Il ruolo dei componenti del collegio sindacale implica, infatti, l'assolvimento di un obbligo di sorveglianza attiva, tale da garantire un'attività di controllo, continua, specifica e ad ampio raggio sull'attività dell'organo amministrativo (Cass. 28 maggio 2024 n. 14863).

2) Al collegio sindacale non è consentito di rimanere acriticamente legato e dipendente dalle scelte dell'amministratore, quando queste collidano con i doveri imposti dalla legge; al contrario, ha **il dovere** di individuarle e di segnalarle ad amministratori e soci, non potendo assistere nell'inerzia alle altrui condotte dannose senza neppure potersi limitare alla richiesta di chiarimenti all'organo gestorio, ma dovendosi spingere a pretendere dal medesimo le c.d. azioni correttive necessarie. Il sindaco dovrà fare **ricorso agli altri strumenti previsti dall'ordinamento**, come i reiterati inviti a desistere dall'attività dannosa, la convocazione dell'assemblea ai sensi dell'art. 2406 c.c. (ove omessa dagli amministratori, o per la segnalazione all'assemblea delle irregolarità di gestione riscontrate), i solleciti alla revoca delle deliberazioni assembleari o sindacali illegittime, l'impugnazione delle deliberazioni viziate, il ricorso al tribunale per la nomina dei liquidatori ex art. 2487 c.c., la denuncia al tribunale ex art. 2409 c.c. o all'autorità giudiziaria penale, ed altre simili iniziative (Trib. Milano 21 luglio 2024).

Non è motivo di esonero da responsabilità, **in presenza di un'illecita condotta gestoria** degli amministratori:

11855

11860

CAPITOLO 2

Start-up innovative

SOMMARIO

A. Come costituire una start-up innovativa	18650	a. Per tutte le <i>start-up innovative</i>	18850
a. Requisiti	18665	b. Per le <i>start-up innovative</i> costituite in forma di s.r.l.	18870
b. Stipula dell'atto costitutivo	18740	D. Agevolazioni	18910
c. Iscrizione nella sezione speciale del registro delle imprese	18755	a. Agevolazioni fiscali e contributive .	18920
d. Verifiche ulteriori del mantenimento dei requisiti	18810	b. Agevolazioni lavoristiche	18975
B. Come diventare una start-up innovativa	18825	E. Caso particolare: imprenditori extra UE.....	18990
C. Regole particolari di funzionamento	18845	F. Incubatori e acceleratori d'impresa	18996

Le *start-up innovative* (di seguito anche «*start-up*») sono società di capitali o cooperative che svolgono in modo esclusivo o prevalente un'**attività** di ricerca, produzione e commercializzazione di prodotti e servizi innovativi ad alto valore tecnologico con impiego di **personale** con determinate caratteristiche. 18640

È possibile **costituire** una società con la qualifica di *start-up* purché possieda determinati requisiti e siano osservate determinate regole; oppure è possibile che una società **diventi** una *start-up* nel corso della sua vita.

La legge detta per tali società particolari norme di **funzionamento** che derogano alla disciplina ordinaria e riconosce importanti **agevolazioni fiscali e lavoristiche**.

La **disciplina** delle *start-up* è contenuta principalmente: 18645

- nel c.d. **DL *start-up*** (artt. 25-30 DL 179/2012 conv. in L. 221/2012), recentemente modificato ad opera della L. 193/2024 (c.d. Concorrenza 2023);
- nei relativi **regolamenti attuativi**.

La trattazione che segue richiama anche i chiarimenti contenuti nei pareri e nelle circolari del **MISE** (ministero dello sviluppo economico) e nelle circolari dell'**agenzia delle entrate**.

Nel sito del MIMIT (www.mimit.gov.it) a supporto dell'attività delle *start-up innovative* è possibile consultare la normativa, i pareri, le circolari, la modulistica e le guide pubblicati in materia nonché i riferimenti ad altri siti utili.

A. Come costituire una start-up innovativa

Chi ha un'**idea innovativa** ad alto contenuto tecnologico e vuole dar vita a una società con la qualifica di *start-up* innovativa deve scegliere in primo luogo il **tipo** di società che vuole costituire tenendo conto che, **oltre** ai requisiti ordinari richiesti per il tipo di società prescelto, la *start-up* deve possedere anche alcuni **specifici requisiti** esaminati nella trattazione che segue. 18650

Di regola la stipula dell'**atto costitutivo** avviene con l'intervento di un notaio con atto pubblico, ma per la *start-up* innovativa in forma di s.r.l. era possibile la costituzione anche senza notaio seguendo un particolare procedimento (v. n. 18740 e s.).

La società deve infine **isciversi** oltre che nella sezione ordinaria del registro delle imprese anche in una sezione speciale dedicata alle *start-up* (v. n. 18755 e s.).

La nascita e lo sviluppo della società può essere supportata concretamente da organizzazioni,

chiamati **incubatori d'impresa**, il cui obiettivo è quello di accelerare il processo di creazione di nuove imprese fornendo loro una gamma di servizi di supporto integrati (v. n. 18996 e s.).

a. Requisiti

18665 Per essere costituita come *start-up* innovativa la società deve avere dei requisiti «societari» e dei requisiti relativi all'«attività innovativa» e alla «gestione della società» come precisato in tabella: alcuni di essi devono sussistere **fin dal** momento della costituzione della società e devono risultare dall'atto costitutivo, altri devono essere accertati **nel corso** del periodo in cui la società può godere delle agevolazioni riconosciute dalla legge (c.d. periodo di *start-up*: v. n. 18910). In ogni caso tutti i requisiti devono permanere **fino alla fine** del suddetto periodo.

Requisiti che deve possedere la società (art. 25 c. 2 DL start-up modif. dall'art. 28 L. 193/2024)			v. n.
tutti i seguenti requisiti societari	tipo	– s.p.a., s.r.l., s.a.p.a., società cooperative – non deve derivare da cessione d'azienda o ramo d'azienda, da fusione o scissione, le cui azioni o quote non sono quotate su un mercato regolamentato o su un sistema multilaterale di negoziazione	18675 e s.
	soglie finanziarie	è una microimpresa o una piccola o media impresa come definite dalla Racc. CE 361/2003 (1)	
	oggetto sociale esclusivo o prevalente	sviluppo, produzione e commercializzazione di prodotti o servizi innovativi ad alto valore tecnologico e non svolge attività prevalente di agenzia e di consulenza	18685 e s.
	data di costituzione	costituita da non più di 60 mesi	
	sede	– in Italia <i>oppure</i> – in uno Stato UE o in Stati aderenti all'Accordo sullo Spazio Economico Europeo (c.d. SEE), purché con sede produttiva o filiale in Italia	18695
	quote e azioni	non quotate	18700
	utili	divieto di distribuzione	18705
	produzione	valore ≤ 5 milioni euro	18710
almeno uno dei requisiti relativi all'attività innovativa e alla gestione della società	spese di ricerca e sviluppo	settore ricerca e sviluppo per un determinato importo	18720
	dipendenti e collaboratori (forza lavoro complessiva)	– almeno 1/3 deve avere in alternativa: a) dottorato di ricerca; b) laurea + attività di ricerca certificata per 3 anni <i>oppure</i> – almeno 2/3 deve possedere una laurea magistrale	18725
	invenzioni industriali	titolare, licenziataria o depositaria di un titolo di privativa industriale con determinate caratteristiche	18730 e s.
(1) La categoria delle microimprese delle piccole imprese e delle medie imprese (PMI) è costituita da imprese che occupano meno di 250 persone, il cui fatturato annuo non supera i 50 milioni di EUR oppure il cui totale di bilancio annuo non supera i 43 milioni di euro. Nella categoria delle PMI si definisce: – piccola impresa un'impresa che occupa meno di 50 persone e realizza un fatturato annuo o un totale di bilancio annuo non superiori a 10 milioni di euro; – microimpresa un'impresa che occupa meno di 10 persone e realizza un fatturato annuo oppure un totale di bilancio annuo non superiori a 2 milioni di euro (art. 3 Racc. 2003/361/CE).			

18670 PERDITA DEI REQUISITI Se viene meno anche **uno** soltanto dei requisiti **prima** della scadenza del periodo di *start-up* (cioè il periodo in cui la società può godere delle agevolazioni riconosciute dalla legge), entro 60 giorni dalla perdita del requisito la società viene **cancellata** d'ufficio dalla sezione speciale del registro delle imprese con provvedimento del conservatore e **decade** dalle agevolazioni (art. 25 c. 16 DL start-up sost. dall'art. 40 c. 9 DL 76/2020 conv. in L. 120/2020).

Rimane invece iscritta nella sezione ordinaria (v. n. 18805).

Il **provvedimento** del conservatore di cancellazione dalla sezione speciale è **impugnabile** (ai sensi dell'art. 2189 c.c.).

Per le imprese che **non possiedono più i requisiti** di *start-up* innovativa **per effetto dell'art. 25 c. 2 bis DL *start-up***, di cui al n. 18760, introdotto dall'art. 28 L. 193/2024, v. n. 18807.

1. Requisiti societari obbligatori

TIPO DI SOCIETÀ Per assumere la qualifica di *start-up*, la società deve assumere la forma di società di capitali (s.r.l., anche semplificata, s.p.a., s.a.p.a.) o di società cooperativa (art. 25 c. 2 DL *start-up*). **18675**

La *start-up* non può continuare un'altra impresa esistente; la società **non deve essere costituita da** (art. 25 c. 2 lett. g DL *start-up*): **18680**

- una cessione di azienda o di ramo di azienda;
- una fusione o scissione.

► **Precisazioni 1)** Si ammette la costituzione di una società unipersonale mediante conferimento, da parte di un imprenditore individuale, dell'intera azienda avente ad oggetto un'attività innovativa ad alto valore tecnologico (c.d. trasformazione eterogenea: v. n. 25421 e s.) (Parere MISE 19 gennaio 2015 n. 6057, Parere MISE 8 ottobre 2013 n. 164029).

2) Non ostacola il riconoscimento del regime agevolato:

- l'operazione di **trasformazione** (Circ. AE 11 giugno 2014 n. 16/E);
- l'affitto di un ramo d'azienda successivo alla costituzione (Parere MISE 3 settembre 2015 n. 155183).

OGGETTO SOCIALE La società deve avere come oggetto sociale **esclusivo o prevalente** lo sviluppo, la produzione e la commercializzazione di prodotti o servizi **innovativi ad alto valore tecnologico** e **non deve** svolgere attività prevalente di agenzia e di consulenza (art. 25 c. 2 lett. f DL *start-up*) modif. dall'art. 28 c. 1 L. 193/2024). **18685**

Il requisito è soddisfatto se i prodotti o i servizi commercializzati hanno **cumulativamente** sia la caratteristica della innovazione sia quella dell'alto valore tecnologico (Parere MISE 20 maggio 2016 Prot. n. 141363).

Deve in ogni caso ritenersi **ricompresa** ogni attività economica da cui possa derivare l'introduzione di nuovi prodotti e nuovi servizi nonché nuovi metodi per produrli, distribuirli e usarli. Ciò **indipendentemente** dal settore merceologico in cui opera la società (ad esempio settore digitale, artigianato, agricoltura, industria oppure in campo culturale) (Circolare Assonime n. 11/2013).

Nella **formulazione** dell'oggetto sociale è opportuno che risultino alcuni elementi e informazioni in quanto necessari ad identificare una società come *start-up* innovativa e quindi a permetterne l'iscrizione nella sezione speciale del registro delle imprese. Essi sono:

- le fasi operative di sviluppo, produzione e commercializzazione;
- il bene/servizio che costituisce il risultato delle tre fasi operative (sviluppo, produzione e commercializzazione);
- le proprietà o le caratteristiche di innovatività e di alto valore tecnologico del bene/servizio o le modalità innovative e ad alto valore tecnologico con cui lo stesso è realizzato;
- l'esclusività o la prevalenza dell'attività di *start-up*.

Per un **esempio** di formulazione dell'oggetto sociale di una *start-up* innovativa si vedano le indicazioni fornite dal registro delle imprese di Torino in data 8 novembre 2016 consultabili sul sito www.to.camcom.it/start-innovative ⇒ sezione «Iscrizione di *start-up* innovativa costituita con atto notarile».

Possono esistere *start-up* innovative che svolgono la loro attività in **settori particolari**: **18690**

- le ***start-up* a vocazione sociale** (c.d. SIAVS) che svolgono la loro attività in settori specifici considerati di **particolare valore sociale** ai sensi dell'art. 2 c. 1 D.Lgs. 112/2017 (ad **esempio** le attività possono essere svolte nell'ambito dell'assistenza sociale e sanitaria, dei servizi di educazione, istruzione e formazione o nell'ambito delle attività legate alla tutela dell'ambiente) (art. 25 c. 4 DL *start-up*);
- le ***start-up* turismo**, che hanno a oggetto la promozione dell'offerta turistica nazionale attraverso l'uso di tecnologie e lo sviluppo di *software* originali, in particolare, agendo attraverso la predisposizione di servizi rivolti ad imprese turistiche. Le *start-up* turismo possono essere costituite anche nella forma della s.r.l. semplificata (art. 11 bis c. 1 e 2 DL 83/2014 conv. in L. 106/2014).

18695 SEDE (art. 25 c. 2 lett. c DL *start-up*) La società deve avere la residenza in Italia ai fini delle imposte sui redditi (ai sensi dell'art. 73 DPR 917/86) o in uno degli Stati membri della UE o in Stati aderenti all'Accordo sullo Spazio Economico Europeo, purché abbia una sede produttiva o una filiale in Italia.

18700 QUOTE E AZIONI (art. 25 c. 2 DL *start-up*) Le quote o le azioni che rappresentano il capitale sociale non devono essere quotate su un mercato regolamentato né su un sistema multilaterale di negoziazione. È opportuno che tale requisito risulti in una clausola statutaria. Si ritiene ammissibile che la società abbia **titoli di debito** quotati su un mercato regolamentato (Circolare Assonime n. 11/2013).

18705 UTILI (art. 25 c. 2 lett. e DL *start-up*) La società non deve distribuire utili **per tutto il periodo di start-up** (v. n. 18910): lo scopo è quello di rafforzare la struttura patrimoniale societaria e di favorire l'investimento degli utili nella ricerca e nello sviluppo. Il divieto di distribuire gli utili cessa nel momento in cui la società non è più iscritta nella sezione speciale del registro delle imprese.

Se la società **si cancella volontariamente dalla sezione speciale** del registro delle imprese, perdendo quindi la qualifica di *start-up*, può procedere immediatamente alla distribuzione degli utili, **ancorché** si tratti di utili maturati durante il periodo in cui la società era iscritta nella sezione speciale del registro delle imprese (Parere MISE 20 maggio 2016 Prot. n. 141349).

18710 VALORE DELLA PRODUZIONE (art. 25 c. 2 lett. d DL *start-up*) A decorrere **dal** secondo anno di attività, il totale del valore della produzione annua **non** deve essere **superiore** a 5 milioni di euro.

Questo dato si desume dai valori espressi nel bilancio approvato entro 6 mesi dalla chiusura dell'esercizio (si tratta del totale della lettera A del conto economico di cui all'art. 2425 c.c.). Non è chiaro se il **rispetto del parametro** riferito al totale del valore della produzione annua debba essere verificato alla chiusura del secondo esercizio dalla costituzione oppure alla chiusura del secondo esercizio di durata annuale (il bilancio di esercizio infatti prende in considerazione non anni, ma esercizi sociali).

Ad esempio, se una società viene costituita il 15 aprile, il primo esercizio sociale termina il 31 dicembre dello stesso anno. Poiché la norma fa riferimento al secondo anno di attività, sembra corretto ritenere che la verifica vada compiuta con riferimento al secondo esercizio di durata annuale, anche perché in questo modo si riesce a valutare interamente il periodo di due anni dall'inizio dell'attività (per una società costituita il 15 aprile 20XX il superamento del parametro va verificato nel bilancio relativo all'esercizio chiuso al 31 dicembre 20XX+2).

2. Requisiti relativi all'attività innovativa e alla gestione della società

18715 La società deve possedere **almeno uno** dei tre requisiti di seguito individuati (art. 25 c. 2 lett. h DL *start-up*) in relazione a spese di ricerca e sviluppo, dipendenti e collaboratori e invenzioni industriali.

18720 SPESE DI RICERCA E SVILUPPO (art. 25 c. 2 lett. h n. 1 DL *start-up*) Nel corso dell'attività di impresa la società deve sostenere spese nel settore della ricerca e dello sviluppo in misura **uguale o superiore** al 15% del maggior valore tra costo e valore totale della produzione (lettere B ed A del conto economico).

Le spese devono **risultare** dall'ultimo bilancio approvato e devono essere descritte nella nota integrativa. In mancanza del bilancio nel primo anno di vita della società, devono risultare da una dichiarazione sottoscritta dal legale rappresentante della società (Circ. MISE 14 febbraio 2017 n. 3696/C, Par. MISE 4 settembre 2017 n. 356555).

► **Precisazioni** 1) Nell'**ambito delle spese** per la ricerca e sviluppo, **oltre a** quanto previsto dai principi contabili (principio OIC n. 24), sono **incluse** le spese relative a:

- sviluppo precompetitivo e competitivo (quali sperimentazione, prototipazione e sviluppo del business plan);
- servizi di incubazione forniti da incubatori certificati;
- costi lordi di personale interno e consulenti esterni impiegati nelle attività di ricerca e sviluppo, inclusi soci ed amministratori;
- spese legali per la registrazione e protezione di proprietà intellettuale, termini e licenze d'uso.

Sono **escluse** le spese per l'acquisto e la locazione di beni immobili.

Per ulteriori **approfondimenti** si veda anche il Par. MISE 29 dicembre 2017 n. 562754.

2) Se la società è una **micro-impresa** che, in quanto tale, è esonerata dall'obbligo di redazione della nota integrativa (v. n. 23034), la descrizione delle spese di ricerca e sviluppo può essere riportata in calce allo **stato patrimoniale** (Parere MISE 14 febbraio 2017 n. 50195 che supera il precedente Par. MISE 17 novembre 2016 n. 361851).

DIPENDENTI E COLLABORATORI (art. 25 c. 2 lett. h n. 2 DL *start-up*) Per assumere la qualifica di *start-up* la società deve impiegare, a qualsiasi titolo, dipendenti e collaboratori:

a) soggetti, in percentuale di **almeno** 1/3 della forza lavoro complessiva della società, che abbiano **una** delle seguenti **caratteristiche**:

– siano in possesso del titolo di dottorato di ricerca o stiano svolgendo un dottorato di ricerca presso un'università italiana o straniera;

– siano laureati e abbiano svolto, da almeno 3 anni, attività di ricerca certificata presso istituti di ricerca pubblici o privati, in Italia o all'estero;

b) soggetti in possesso di **laurea magistrale** (ai sensi dell'art. 3 DM Istruzione, Università e Ricerca 22 ottobre 2004 n. 270) purché in percentuale di **almeno** 2/3 della forza lavoro complessiva.

Per la **verifica della percentuale** di 1/3 o di 2/3 richiesta dalla legge si deve effettuare un calcolo per teste (Ris. AE 14 ottobre 2014 n. 87/E).

► **Precisazioni 1)** Ai fini della qualifica di *start-up*, tra i dipendenti e collaboratori **sono inclusi**:

– i soci-amministratori a condizione che siano anche impiegati nella società in qualità di soci-lavoratori o comunque abbiano un impiego retribuito nella società «a qualunque titolo» (Ris. AE 14 ottobre 2014 n. 87/E, Par. MISE 22 agosto 2014 n. 147538). Sono invece esclusi se sono meri organi sociali che amministrano esclusivamente la società (Par. MISE 4 settembre 2015 n. 155486);

– gli stagisti solo se retribuiti (Ris. AE 14 ottobre 2014 n. 87/E).

Non possono essere **inclusi** i consulenti esterni, titolari di partita IVA (Ris. AE 14 ottobre 2014 n. 87/E).

2) Se una società, iscritta come *start-up* innovativa nella sezione speciale del registro delle imprese, dichiarando di possedere oltre ai requisiti elencati al n. 18665 e s. anche il requisito relativo al titolo di studio (laurea magistrale) dei soggetti assunti, assume soggetti in possesso di un **titolo di studio diverso** (ad es. laurea triennale) rispetto a quello indicato dalla legge, non perde la qualifica di *start-up* innovativa **a condizione** che possieda almeno uno degli altri due requisiti indicati dalla legge (quello relativo agli investimenti: v. n. 18720; oppure quello relativo alle invenzioni industriali: v. n. 18730) (Par. MISE 3 novembre 2015 n. 222631).

INVENZIONI INDUSTRIALI (art. 25 c. 2 lett. h n. 3 DL *start-up*) La società deve essere **titolare o depositaria o licenziataria** di un titolo di privativa industriale (brevetto, marchio, modello, diritto d'autore, ecc.) relativo a un'invenzione industriale o biotecnologica, a una topografia di prodotti a semiconduttori o a una nuova varietà vegetale oppure titolare di diritti relativi ad un programma per elaboratore originario registrato presso il registro pubblico speciale per i programmi per elaboratore, purché tali privative siano direttamente afferenti all'oggetto sociale e all'attività di impresa.

Il ministero ha chiarito che si devono ritenere **inclusi** solo i seguenti titoli di privativa industriale (Parere MISE 2 gennaio 2018 n. 513):

1) il brevetto per invenzione (che può comprendere invenzioni biotecnologiche);

2) il brevetto per nuova varietà vegetale;

3) la topografia di prodotto a semiconduttori registrata.

Pertanto **non è incluso** il «brevetto per modello ornamentale» (di cui all'art. 31 e s. CPI).

Secondo le indicazioni ministeriali:

– per «**titolare dei diritti**» relativi ad un programma per elaboratore si intende **non solo** l'autore del programma, **ma anche** qualunque soggetto (persona fisica o giuridica) legittimato ad esercitare in esclusiva i diritti di sfruttamento economico relativi al *software* acquistato (Par. MISE 29 ottobre 2015 n. 218415);

– una società titolare di una **licenza d'uso** su un'invenzione industriale anche **soltanto depositata** (la legge parla infatti di «depositario») e non ancora brevettata può iscriversi nella sezione speciale del registro delle imprese come *start-up* (Par. MISE 29 ottobre 2015 n. 218430, Par. MISE 22 agosto 2014 n. 147532: in quest'ultimo parere è stato affermato che una

18725

18730

18735

CAPITOLO 1

Responsabilità amministrativa della società (D.Lgs. 231/2001)

SOMMARIO

A. Società interessate	27202	E. Sanzioni.....	27264
B. Condizioni di applicazione.....	27210	F. Procedimento di accertamento	27298
C. Modello di organizzazione, gestione e controllo (c.d. MOG).....	27224	G. Reati presupposto e prevenzione.	27337
D. Organismo di vigilanza (c.d. ODV).....	27252	H. Codice Etico.....	27893

La società, che non è mai penalmente responsabile (v. n. 2170), può incorrere nella c.d. **responsabilità amministrativa dipendente da reato** (D.Lgs. 231/2001) per determinati tipi di illecito compiuti da soggetti ad essa funzionalmente legati, in tali ipotesi la responsabilità penale ricade sui soggetti che hanno materialmente commesso gli illeciti nell'esercizio dei loro poteri mentre per le società sono previste specifiche sanzioni individuate dallo stesso D.Lgs. 231/2001.

La società può essere esentata da responsabilità solo se abbia adottato preventivamente e implementato efficacemente dei modelli organizzativi e gestionali adottati ed attuati nel rispetto delle previsioni normative (v. n. 27224 e s.).

Il D.Lgs. 24/2023, adottato in recepimento della Dir. UE 2019/1937 per favorire la segnalazione di comportamenti illeciti, disciplina la **protezione delle persone che segnalano** determinate violazioni di disposizioni normative nazionali o dell'UE, condotte illecite rilevanti ai sensi del D.Lgs. 231/2001 o violazioni del modello organizzativo e gestionale (v. n. 27238 e s. e n. 28000 e s.).

27200

N.B. Talvolta, parlando di responsabilità amministrativa dipendente da reato della società, si utilizza l'espressione «**responsabilità penale della società**» sia per brevità sia per evitare confusione con la responsabilità amministrativa della società in senso stretto. **Precisiamo in ogni caso che:**

- per principio costituzionale, la responsabilità penale è personale (art. 27 Cost.) e richiede la necessaria presenza sia di un nesso di causalità tra il fatto criminoso e il comportamento dell'autore, sia di un elemento psicologico (colpa o dolo);
- la responsabilità amministrativa dipendente da reato ha natura giuridica autonoma e non è assimilabile né alla responsabilità penale né a quella amministrativa (c.d. *tertium genus* di responsabilità) (Cass. pen. SU 6 aprile 2023 n. 14840, Cass. pen. SU 24 aprile 2014 n. 38343, Cass. pen. 28 maggio 2019 n. 29538).

A. Società interessate
(art. 1 D.Lgs. 231/2001)

Il D.Lgs. 231/2001 **si applica** a (art. 1 c. 2 D.Lgs. 231/2001):

- tutti i soggetti di diritto non riconducibili alla persona fisica, indipendentemente dal conseguimento della personalità giuridica e dallo scopo, lucrativo o meno, perseguito dall'ente;
- tutti gli enti dotati di personalità giuridica e alle associazioni (anche prive di personalità giuridica).

La disciplina si ritiene applicabile anche agli studi professionali costituiti come società (Cass. pen. 24 novembre 2011 n. 4703).

Il D.Lgs. 231/2001 **non si applica:**

- allo Stato, agli enti pubblici territoriali, agli altri enti pubblici non economici nonché agli enti che svolgono funzioni di rilievo costituzionale (art. 1 c. 3 D.Lgs. 231/2001);

27202

– alle imprese individuali, anche quando abbiano un’organizzazione interna estremamente complessa (Cass. pen. 6 dicembre 2021 n. 45100).

La Cassazione ha recentemente riaffermato che sono assoggettate alla responsabilità amministrativa degli enti tutte le società, incluse le **s.r.l. a socio unico**.

Anche tali società, infatti, **a differenza delle imprese individuali**, si configurano come soggetti giuridici dotati di un proprio patrimonio e formalmente distinti dalla persona fisica dell’unico socio (Cass. 19 marzo 2025 n. 10930), pur riconoscendo che nelle società unipersonali, soprattutto se di piccole dimensioni, l’estrema semplificazione della struttura, la consistenza patrimoniale e la gestione della società inducono a ritenere inesistenti le differenze tra le stesse e l’**impresa individuale**.

È ritenuto necessario accertare la sussistenza dei presupposti, valutando la possibilità di configurare o meno una colpevolezza dell’ente e un interesse sociale **distinti** da quella **dell’unico socio**, soprattutto nei casi in cui le dimensioni aziendali sono ridotte e il **socio unico coincide con l’amministratore** (Cass. pen. 15 maggio 2025 n. 22082).

L’accertamento in concreto di tale sussistenza deve essere effettuato in base alla **distinguibilità** tra l’interesse dell’ente e quello della persona fisica del rappresentante, indagando l’organizzazione della società, l’attività svolta in concreto, la dimensione dell’impresa, i rapporti tra socio e società, nonché l’esistenza e l’effettivo perseguimento di un interesse sociale (Cass. pen. 6 dicembre 2021 n. 45100). È centrale la valorizzazione di elementi oggettivi, quali il numero dei dipendenti e il valore dei beni aziendali, che dimostrano la presenza di una struttura articolata e di un patrimonio autonomo, sintomatici della separazione tra ente e socio (Cass. pen. 15 maggio 2025 n. 22082).

In **senso contrario**, per la non assoggettabilità della società unipersonale alla responsabilità ex D.Lgs. 231/2001 perché in essa non sarebbe individuabile un **centro autonomo di interessi**, distinto da quello del suo fondatore e amministratore unico (Ufficio Indag. prel. Milano 16 luglio 2020 n. 971).

27204 Qualora il reato presupposto ex D.Lgs. 231/2001 sia stato commesso nell’ambito dell’attività di una società **facente parte di un gruppo** o di una **aggregazione di imprese**, la responsabilità amministrativa, oltre che alla società nel cui ambito è stato commesso l’illecito, può **estendersi** anche alle società collegate se sussistono le **seguenti condizioni** (Cass. pen. 26 febbraio 2025 n. 14343, Cass. pen. 27 settembre 2016 n. 52316, Cass. pen. 8 novembre 2012 n. 4324, Cass. pen. 20 giugno 2011 n. 24583):

- l’interesse o vantaggio di una società si accompagna anche quello concorrente di altra società. La responsabilità non può basarsi su un astratto «interesse di gruppo»;
- la persona fisica autrice del reato presupposto deve essere in possesso della qualifica soggettiva necessaria, ai sensi dell’art. 5 D.Lgs. 231/2001 ai fini della comune imputazione dell’illecito amministrativo da reato (v. n. 27216).

➤ **Precisazioni 1)** La responsabilità della **capogruppo o di una controllata** non può discendere dalla mera presunzione di coincidenza dell’interesse di gruppo con quello delle singole società, dovendosi verificare in concreto la sussistenza di un interesse o di un vantaggio della «holding» o di altra società del gruppo (Cass. pen. 27 settembre 2016 n. 52316).

2) Il **giudice** deve esplicitamente individuare e motivare la sussistenza dei criteri di imputazione della responsabilità da reato anche in capo alle altre società (Cass. pen. 21 gennaio 2014 n. 2658).

27206 SEDE DELLA SOCIETÀ La disciplina si applica alla società che ha sede **in Italia** sia nel caso di reato commesso in Italia sia nel caso di reato commesso all’estero, purché, in quest’ultimo caso, non proceda lo Stato del luogo dove è stato commesso il fatto (nei casi e alle condizioni previsti dagli artt. 7, 8, 9, 10 c.p.) (art. 4 c. 1 D.Lgs. 231/2001).

Si applica anche alla società con sede **all’estero** quando opera in Italia e qui vengono commessi i reati e ciò **a prescindere** dalla sua nazionalità, dalla presenza sul territorio nazionale di una sede secondaria o di uno stabilimento, dal luogo ove essa abbia stabilito la propria sede legale nonché dall’esistenza o meno, nello Stato di appartenenza, di norme che disciplinino analoga materia (Cass. pen. 11 febbraio 2020 n. 11626). Nei casi in cui la legge prevede che il colpevole sia punito a richiesta del Ministro della Giustizia, si procede contro la società solo se la richiesta è formulata anche nei confronti di quest’ultima (art. 4 c. 2 D.Lgs. 231/2001).

B. Condizioni di applicazione

27210 In generale, la società **può incorrere** in responsabilità penale quando ricorrono le seguenti condizioni:

- la commissione di uno o più reati specificamente individuati dal D.Lgs. 231/2001 (c.d. **reati presupposto**): v. n. 27212 e s.;

- l'autore del reato è una persona fisica con funzioni di rappresentanza, amministrazione e direzione della società (c.d. **soggetto apicale**) oppure una persona sottoposta alla sua direzione o vigilanza (c.d. soggetto **sottoposto alla direzione o alla vigilanza** di un soggetto apicale): v. n. 27216 e s.;
- sussiste un **vantaggio** o **interesse** della società derivante dalla commissione del reato: v. n. 27220 e s.;
- non è stato predisposto e/o non è stato efficacemente attuato il Modello di Organizzazione e Gestione per la prevenzione di reati (c.d. **MOG**): v. n. 27224 e s.

1. Reati presupposto

La responsabilità penale della società può nascere solo se il fatto commesso integra uno o più reati (c.d. reati presupposto):

- **tra quelli previsti** tassativamente da una legge (c.d. principio di tassatività): per l'elenco v. n. 27214;
 - già **in vigore** al momento della commissione del fatto e ancora in vigore al momento dell'irrogazione della sanzione (c.d. principio di legalità).
- Tale responsabilità è prevista anche quando il reato presupposto è stato solo **tentato**, salvo che la società abbia volontariamente impedito il suo compimento.

Per gli effetti che hanno le **modifiche legislative intervenute dopo** la commissione del reato: v. n. 27298 e s.

In caso di **prescrizione** del reato presupposto, il giudice (ai sensi dell'art. 8 c. 1 lett. b D.Lgs. 231/2001) deve procedere all'accertamento autonomo della responsabilità amministrativa dell'ente nel cui interesse e nel cui vantaggio l'illecito fu commesso che, però, non può prescindere da una verifica, quantomeno incidentale, della sussistenza del fatto reato (Cass. pen. 18 settembre 2020 n. 28210, Cass. pen. 22 giugno 2017 n. 41768).

La tabella seguente elenca i reati presupposto **tassativamente** individuati dalla legge. Per praticità sono ordinati in **26 gruppi**, specificando la data di entrata in vigore dei singoli gruppi di reato.

Per il **principio di tassatività** dei reati presupposto, non sono ammesse integrazioni dell'elenco dei reati a mezzo di contestazione di reati equipollenti o della artificiosa frammentazione di elementi costitutivi del delitto composto o di quello assorbente (Cass. pen. SU 23 giugno 2011 n. 34476).

Gruppo di reati		Art.	Data di entrata in vigore (variabile a seconda dell'entrata in vigore della legge che ha introdotto il reato)	v. n.
1°	Reati in danno dello Stato, di enti pubblici o dell'Unione Europea	24 D.Lgs. 231/2001	– dal 4 luglio 2001 (D.Lgs. 231/2001) – dal 30 luglio 2020 per i reati in danno della UE per la frode nelle pubbliche forniture (D.Lgs. 75/2020)	27342 e s.
2°	Delitti informatici e trattamento illecito di dati	24 bis D.Lgs. 231/2001	– dal 5 aprile 2008 (L. 48/2008) – dal 21 novembre 2019 per i reati di violazione delle norme in materia di perimetro di sicurezza nazionale cibernetica (art. 1 c. 11 DL 105/2019 conv. in L. 133/2019) – dal 17 luglio 2024 per le modifiche introdotte in tema di rafforzamento della cybersicurezza e reati informatici (L. 90/2024)	27391 e s.
3°	Delitti di criminalità organizzata	24 ter D.Lgs. 231/2001	dal 9 agosto 2009 (L. 94/2009)	27461 e s.

27214
(segue)

Gruppo di reati		Art.	Data di entrata in vigore (variabile a seconda dell'entrata in vigore della legge che ha introdotto il reato)	v. n.
4°	Reati contro la pubblica amministrazione	25 D.Lgs. 231/2001	– dal 4 luglio 2001 (D.Lgs. 231/2001) – dal 28 novembre 2012 per i reati di induzione indebita a dare o promettere utilità e di corruzione tra privati (L. 190/2012) – dal 31 gennaio 2019 per il reato di traffico di influenze illecite (L. 3/2019) – dal 30 luglio 2020 per il reato di peculato e abuso d'ufficio (D.Lgs. 75/2020)	27476 e s.
5°	Falsità in monete, carte di pubblico credito, valori di bollo e falsità di sigilli, strumenti o segni di riconoscimento	25 bis D.Lgs. 231/2001	– dal 27 settembre 2001 (DL 350/2001 conv. in L. 409/2001) – dal 15 agosto 2009 per i reati di contraffazione di marchio o commercializzazione (L. 99/2009)	27525 e s.
6°	Delitti contro l'industria e il commercio	25 bis 1 D.Lgs. 231/2001	dal 15 agosto 2009 (L. 99/2009)	27531 e s.
7°	Reati societari	25 ter D.Lgs. 231/2001 modif. dal D.Lgs. 19/2023	– dal 16 aprile 2002 (D.Lgs. 61/2002) – dal 14 giugno 2015 per il reato di false comunicazioni sociali dopo le modifiche apportate dalla L. 69/2015 – dal 28 novembre 2012 per il delitto di corruzione tra privati dopo le modifiche apportate dalla L. 190/2012 – dal 3 luglio 2023 per il reato di false o omesse dichiarazioni per il rilascio del certificato preliminare per operazioni transfrontaliere (D.Lgs. 19/2023)	27535 e s.
8°	Reati con finalità di terrorismo o di eversione dell'ordine democratico	25 quater D.Lgs. 231/2001	dal 28 gennaio 2003 (L. 7/2003)	27585 e s.
9°	Pratiche di mutilazione degli organi genitali femminili	25 quater 1 D.Lgs. 231/2001	dal 2 febbraio 2006 (L. 7/2006)	27591 e s.
10°	Reati contro la personalità individuale	25 quinquies D.Lgs. 231/2001	– dal 7 settembre 2003 (L. 228/2003) – dal 6 aprile 2014 (D.Lgs. 39/2014) per il reato di adescamento di minorenni (art. 609 undecies c.p.) – dal 4 novembre 2016 (L. 199/2016) per il reato di intermediazione illecita e sfruttamento del lavoro (art. 603 bis c.p.)	27596 e s.
11°	Abusi di mercato	25 sexies D.Lgs. 231/2001	dal 12 maggio 2005 (L. 62/2005)	27617 e s.

Gruppo di reati		Art.	Data di entrata in vigore (variabile a seconda dell'entrata in vigore della legge che ha introdotto il reato)	v. n.
12°	Omicidio colposo o lesioni gravi o gravissime commesse con violazione delle norme sulla tutela della salute e sicurezza sul lavoro	25 septies D.Lgs. 231/2001	– dal 25 agosto 2007 al 14 maggio 2008 (art. 9 c. 1 L. 123/2007) – dal 15 maggio 2008 (dopo le modifiche apportate dal D.Lgs. 81/2008)	27636 e s.
13°	Ricettazione, riciclaggio e impiego di denaro, beni o utilità di provenienza illecita nonché autoriciclaggio	25 octies D.Lgs. 231/2001	– dal 29 dicembre 2007 (D.Lgs. 231/2007) – dal 1° gennaio 2015 per il reato di autoriciclaggio	27647 e s.
14°	Delitti in materia di strumenti di pagamento diversi dai contanti	art. 25 octies.1 D.Lgs. 231/2001	in vigore dal 14 dicembre 2021	27674 e s.
15°	Delitti in materia di violazione del diritto d'autore	25 novies D.Lgs. 231/2001	dal 15 agosto 2009 (L. 99/2009)	27695 e s.
16°	Induzione a non rendere dichiarazioni o a rendere dichiarazioni mendaci all'autorità giudiziaria	25 decies D.Lgs. 231/2001	dal 15 agosto 2009 (L. 116/2009)	27706 e s.
17°	Reati ambientali	25 undecies D.Lgs. 231/2001	– dal 16 agosto 2011 (D.Lgs. 121/2011) – dal 29 maggio 2015 per i reati di Inquinamento e disastro ambientale, delitti colposi contro l'ambiente, traffico e abbandono di materiale radioattivo, associazione per delinquere e di tipo mafioso per commettere delitti contro l'ambiente (L. 68/2015)	27712 e s.
18°	Impiego di cittadini stranieri irregolarmente soggiornanti in Italia e reati sull'immigrazione clandestina	25 duodecies D.Lgs. 231/2001	– dal 9 agosto 2012 (D.Lgs. 109/2012) – dal 19 novembre 2017 per il favoreggiamento della permanenza illecita di stranieri nel territorio dello Stato, il procurato ingresso illecito di stranieri e il favoreggiamento dell'immigrazione clandestina (L. 161/2017)	27746 e s.
19°	Reati transnazionali	10 L. 146/2006	dal 12 aprile 2006 (L. 146/2006 da ultimo modif. dalla L. 3/2019 in vigore dal 31 gennaio 2019)	27769 e s.
20°	Razzismo e xenofobia	25 terdecies D.Lgs. 231/2001	dal 12 dicembre 2017 (L. 167/2017)	27782 e s.
21°	Frode in competizioni sportive, esercizio abusivo di gioco o di scommessa e giochi d'azzardo esercitati a mezzo di apparecchi vietati	25 quaterdecies D.Lgs. 231/2001	dal 17 maggio 2019 (L. 39/2019)	27796 e s.
		OMISSIS	–	.

Indice analitico

A

ABUSO

Di potere:

Della maggioranza assembleare: 17060 (in caso di scioglimento anticipato), 13739 (vizio della delibera)

Di informazioni privilegiate: 10965 e s. (reato), 27617 e s. (responsabilità ex D.Lgs. 231/2001)

Di direzione unitaria: 26000 (nel gruppo di società)

Del diritto o elusione: 24460 (fusione), 24600 (scissione)

ACCELERATORE D'IMPRESA: 18996 e s. (disciplina generale)

ACCETTAZIONE

Nomina:

Amministratore società di capitali: 9570 e s. (disciplina generale)

Amministratore delegato: 10055

Amministratore consorzi: 26170

Accomandari SAPA: 17926 e s.

Arbitri: 2640

Liquidatori: 4780 (società di persone), 17285 (società di capitali)

Sindaci: 11270

Dimissioni: 11310 (sindaci)

Dell'eredità: 4195 (clausola di continuazione società di persone)

Bancaria: 20305 e s. (strumento finanziario)

ACCLAMAZIONE

Modalità di voto nelle assemblee: 13565 (previsione generale), 6765 (nella SRL)

Nomina amministratori: 6370 (inammissibilità)

ACCOLLO

Debito per acquisto proprie quote: 7885 (SRL: divieto)

ACCOMANDANTE

SAS:

Disciplina generale: 5340 e s.

Approvazione bilancio: 5465

Cessazione tutti accomandanti: 5495 (causa di scioglimento)

Nome nella ragione sociale: 5260 e s.

Richiesta giudiziale di revoca dell'amministratore: 5315

Nomina amministratore provvisorio: 5480

SAS irregolare: 5510

SAPA:

Disciplina generale: 17981

Cessazione della categoria: 18061 (conseguenze)

Nome nella denominazione sociale: 17996

ACCOMANDATARIO

SAS:

Disciplina generale: 5295 e s.

Cessazione tutti accomandanti: 5475 e s. (causa di scioglimento)

Indicazione nell'atto costitutivo: 5275

Ingerenza accomandanti: 5360 (rimedi)

Non amministratori: 5290 (regole generali), 5335 (divieto concorrenza)

Richiesta giudiziale di revoca degli amministratori: 5315

SAS irregolare: 5510

SAPA:

Disciplina generale: 17921 e s.

Cessazione tutti accomandanti: 18051 (causa di scioglimento)

Indicazione nell'atto costitutivo: 17991

Liquidazione: 18061 (responsabilità)

ACCONTO

Sulla quota di liquidazione: 17548 (società di capitali), 4940 (società di persone)

Sui dividendi: 23352

Sugli utili: 4030 (società di persone), 10845 e s. (illegale ripartizione: reato)

ACCORDO

Delle parti: 595 e s. (contratto di società)

Di ristrutturazione delle perdite: 16340 (perdite di capitale)

ACCRESIMENTO (CLAUSOLA)

Società di persone: 4185

SRL: 7755

ACQUISTO

Azioni:

Disciplina generale: 14331 e s.

Proprie da parte della società: 14591 e s.

Vedi anche Azioni (proprie)

Della controllante da parte della controllata: 25650 e s. (disciplina generale), 25665 (illecite operazioni: reato)

Reciproco: 25645

Quote:

SNC: 4495 e s. (disciplina generale)

SAS: 5330 (dell'accomandante), 5425 e s. (dell'accomandante)

SRL: 7765 e s. (disciplina generale, limiti e divieti), 7885 (quote proprie da parte della società: divieto)

Della controllante da parte della controllata: 25650 e s. PMI s.r.l.: 18355 e s. (disciplina generale)

Obbligazioni: 20785 e s. (disciplina generale), 20780 (proprie obbligazioni)

Beni o crediti di amministratori, soci, promotori, fondatori: 9856 (società di capitali: modalità)

Operazioni di acquisto: 17528 (durante la liquidazione)

Partecipazioni da parte dei coniugi: 305 e s.

Vedi anche Cessione, Circolazione

AFFARE

Unico:

Oggetto sociale: 705

Conseguimento o sopravvenuta impossibilità 4630 (società di persone), 17085 (società di capitali)

Specifico: 22264 (patrimonio destinato), 22388 (finanziamento destinato)

AFFECTIO SOCIETATIS

Definizione: 740 (causa del contratto)

Società di fatto: 56

Socio occulto: 103

Impresa familiare: 129 e s.

Società occasionale: 760

AFFINI

Dell'amministratore:

Ineleggibilità a sindaco: 11220 e s.

Del consigliere di gestione: 9245 (ineleggibilità a consigliere di sorveglianza)

Impresa familiare: 129 e s.

AFFITTO**Azienda:**

Conferimento in società: 860

Atto straordinaria amministrazione: 3540 (società di persone)

Quota di società di persone: 4560

AGCM (AUTORITÀ GARANTE DELLA CONCORRENZA E DEL MERCATO): vedi Mercato**AGCOM (AUTORITÀ PER LE GARANZIE NELLE COMUNICAZIONI):** 24675 e s.**AGENTE DI CAMBIO**

Amministratore società di capitali: 9460 (incompatibilità)

AGENTE SPORTIVO: 19180 e s. (società)**AGENZIA**

Rilevanza del contratto: 25850 (nel controllo tra società)

AGGIOTAGGIO

Amministratori: 10910 e s. (responsabilità penale)

Responsabilità amministrativa: 27535 e s. (ex D.Lgs. 231/2001)

AGGRAVAMENTO DEL DISSESTO: 17155 e s. (responsabilità dell'organo amministrativo)**AGRICOLTURA:** 5635 (oggetto sociale della SS)**ALBO**

Socio di STP: 19460 (iscrizione: requisito)

Sindaci: 11215 (iscrizione: requisito)

STP: 19535 (obbligo)

ALIENAZIONE: vedi Cessione, Circolazione**ALZATA DI MANO**

Modalità di voto nella assemblea: 6765 (SRL), 13565 (SPA-SAPA)

AMBIENTE

Reato ambientale: 27712 e s. (responsabilità ex D.Lgs. 231/2001)

AMMINISTRATORE

Nelle società di persone e di capitali (in generale):

SNC: 3400 e s.

SAS: 5295 e s. (disciplina generale), 5480 (cessazione accomandatari), 5315 (revoca unico amministratore) SS: 5680 e s.

SRL: 6345 e s. (disciplina generale), 6175 (clausole statutarie eventuali), 6475 e s. (scelta modalità amministrazione)

SRL unipersonale: 8145 e s.

SRL semplificata: 8245

SPA: 9425 e s. (disciplina generale), 8620 (clausole statutarie eventuali), 9080 e s. (modello monistico), 9165 e s. (modello dualistico), 8615 (indicazione atto costitutivo), 9475 (dipendente della società), 9465 (libero professionista), 10640 amministratori privi di deleghe: responsabilità penale)

SPA unilaterale: 15395

SAPA: 17921 e s. (disciplina generale), 18051 (provvisorio: cessazione accomandatari)

Amministratore delegato:

Disciplina generale: 10055 e s.

Cessazione delega: 10087 e s.

Direttore generale: 12010 (cumulo)

Amministratore di fatto: 11050 e s. (società di capitali)

Amministratore giudiziario: vedi Amministrazione giudiziaria

Amministratore unico:

SNC: 3415

SAS: 5295

SRL: 8145 e s. (unipersonale), 6475 e s. (pluripersonale) SPA-SAPA: 9435 (nomina), 9615 (dimissioni), 9920 (competenze), 9480 (lavoratore dipendente), 11625 (sostituzione a cura dei sindaci), 12010 (cumulo con direttore generale), 15395 (in caso di unico azionista)

Durante la liquidazione:

Società di persone: 4705 (effetti), 4770 (istanza di nomina dei liquidatori), 4845 e s. (rapporti con i liquidatori)

Società di capitali: 17155 e s. (effetti sugli amministratori), 17245 (nomina a liquidatore)

Nelle società e nei raggruppamenti particolari:

Consorzio: 26165 e s. (con attività interna), 26305 e s. (con attività esterna)

GEIE: 26680 e s.

Joint venture societaria: 26485

Rete di imprese: 27096 e s. (organo di gestione comune)

Società consortili: 26400

Gruppo di società: 26000 (responsabilità per aver agito in conflitto di interessi)

Amministratore di sostegno: vedi Amministrazione di sostegno, Vedi anche Dissenso, Astenuto

Persona non fisica: 9440 (SPA), 3425 (SNC)

Formalmente nominato (c.d. testa di legno): 11075 e s. (disciplina generale)

AMMINISTRAZIONE**SNC:**

Disciplina generale: 3400 e s.

Modalità: 3605 e s. (disgiuntiva), 3635 e s. (congiuntiva), 3695 (prova liberatoria amministratore da responsabilità), 3515 (conseguenze cessazione di un amministratore)

SAS: 5295 e s. (disciplina generale), 3605 e s. (disgiuntiva: uguale a SNC)

SS: 5680 e s.

SRL: 6345 e s. (disciplina generale), 8145 e s. (SRL unipersonale), 8245 (SRL semplificata), 6540 e s. (disgiuntiva), 6550 e s. (congiuntiva), 7345 (diritti particolari di amministrazione dei soci)

SPA: 9425 e s. (modello tradizionale), 9080 (modello monistico), 9165 (modello dualistico), 15395 (con unico azionista), 10097 (organi delegati: congiuntiva o disgiuntiva), 9890 (congiuntiva), 11625 e s. (sostitutiva da parte dei sindaci)

SAPA: 17921 e s.

Società quotata: 17755 (regole particolari)

STP: 19560

Società e raggruppamenti particolari: 26315 e s. (consorzio con attività esterna), 26165 (consorzio con attività interna), 26400 (società consortili), 26680 e s. (GEIE), 26485 (joint venture societaria), 26890 (associazione in partecipazione), 27096 e s. (rete di imprese)

AMMINISTRAZIONE DI SOSTEGNO: 465 e s.**AMMINISTRAZIONE GIUDIZIARIA****SPA-SAPA:**

Disciplina generale: 12845 e s. (societaria), 9560 e s. (misura di prevenzione)

In caso di scioglimento società: 17700 (ammissibilità)

SRL: 6915

Società di persone: 3505 (inammissibilità)

AMMINISTRAZIONE TEMPORANEA: 29130

(imprese strategiche operanti del settore degli idrocarburi)

AMMORTAMENTO